



Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, concernente l'"Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

Visto l'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il quale dispone che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2024 avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

Visto l'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ultimo periodo, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo dello stesso comma 756;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto 7 luglio 2023 prevede che i comuni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A dello stesso decreto;

Considerato che nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui



all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, è emersa l'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023, come integrato dal menzionato decreto 6 settembre 2024;

Ritenuto di dover procedere alla modifica e all'integrazione delle suddette condizioni e, quindi, alla riapprovazione dell'Allegato A del decreto 6 settembre 2024;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 10 ottobre 2025;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente decreto è approvato l'Allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'Allegato A del decreto 6 settembre 2024.
2. L'Allegato A del presente decreto modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia d'imposta municipale propria (IMU) già individuate dal decreto 7 luglio 2023, in virtù delle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2

Decorrenza

1. Le condizioni di cui all'Allegato A del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ON. PROF. MAURIZIO LEO



- 6 NOV. 2025

